

Legge regionale 30 gennaio 1984 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

**Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1984).**

**Art. 45**

*Edilizia scolastica*

Il limite d' impegno di lire 250.000.000, autorizzato per l' esercizio 1982 con l' articolo 4 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 33, viene ridotto di lire 150.850.000 a decorrere dall' anno 1984.

Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 150.850.000 per ciascuno degli anni dal 1984 al 2001.

Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 - come modificato ed integrato con l' art. 8 della legge regionale 18 luglio 1977, n. 36 e con gli articoli 1 e 3 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 33 - è autorizzato, nell' anno 1984, un limite d' impegno di lire 400.850.000 e, nell' anno 1985, un limite d' impegno di lire 250.000.000.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi anni come segue:

- lire 400.850.000 per l' anno 1984
- lire 650.850.000 per gli anni dal 1985 al 2003
- lire 250.000.000 per l' anno 2004

L' onere di lire 1.702.550.000, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 7046 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.

Per le finalità previste dagli articoli 3 e 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 così come modificati ed integrati dalla legge regionale 3 giugno 1981, n. 33, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.

Il predetto onere fa carico al capitolo 7067 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.